

COMUNE DI EMPOLI
ATTIVITA' ECONOMICHE
Ufficio Commercio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI
SALE GIOCHI**

INDICE GENERALE

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Obiettivi

Art. 2- Definizioni

Art. 3- Normativa di riferimento

Art. 4- Ambito di applicazione

Art. 5- Principi generali

CAPO II SALE GIOCHI

Art. 6- Adempimenti amministrativi

Art. 7- Procedimento autortizzatorio

Art. 8- Requisiti dei locali

Art. 9 - Tabella dei giochi

Art. 10 - Prescrizioni d'esercizio

Art. 11 - Orari

Art. 12 - Provvedimenti repressivi

Art 13 - Sanzioni

Art. 14 - Norme finali

Art. 15- Clausole di salvaguardia

Art. 16 - Entrata in vigore ed abrogazioni

ALLEGATO 1 - Requisiti delle Sale giochi e distanze

ALLEGATO 2 - Luoghi sensibili

ALLEGATO A Autocertificazione circa la sorvegliabilità dei locali.

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OBIETTIVI

L'Amministrazione comunale intende *favorire la consapevolezza e non la repressione del* ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità.

Pertanto il fissare delle regole e, nel contempo, farle rispettare, significa educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale ed il momento di comunicazione tra individui.

Riguardo all'apertura di Sale da Gioco (dette anche sale-giochi) occorre trovare ed adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi frequentati soprattutto da minorenni, tenendo conto che il più alto impegno, per l'Amministrazione comunale, è quello di conservare un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria negli spazi pubblici, da parte di adulti e ragazze e ragazzi.

Nel disciplinare l'apertura di nuove Sale da gioco si devono tener di conto di due aspetti fondamentali:

- 1) il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione,
- 2) il rispetto della sicurezza nei confronti di categorie sociali più “sensibili” che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.

Ciò lo si può ottenere

- attraverso l'individuazione di misure , quali una distanza minima che deve esistere tra una sala da gioco e scuole, luoghi di culto, luoghi cimiteriali, luoghi di cura, monumenti storici di particolare pregio a forte attrazione turistica,
- attraverso l'individuazione di caratteristiche intrinseche che i locali per il gioco devono possedere per averne garantita la sicurezza nel loro interno sia sotto l'aspetto strutturale che igienico-sanitario e per mitigare l'impatto con l'ambiente circostante
- attraverso l'imposizione dell'osservanza di un orario ristretto in determinate fasce di accessibilità.

I requisiti sopra elencati verranno meglio individuati e disciplinati nel Regolamento che segue.

Ben sapendo che i “ Decreti Bersani” in tema di liberalizzazioni dei settori produttivi al fine di

“ favorirne la competitività”, aboliscono le distanze tra attività similari tra di loro e la loro parametrizzazione numerica, si vuole , in questo contesto, precisare che tali

principi si riferiscono e sono applicabili ad attività commerciali individuate dal decreto Legislativo 114/98 e cioè ad esercizi di vendita al dettaglio, esercizi di somministrazione, rivendite di giornali e riviste e simili.

Le Sale-giochi non rientrano in alcun modo tra le attività commerciali, essendo esse disciplinate non dalla legge sul commercio, ma dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS approvato con R.D. N. 773 del 18.06.1931 e dal suo regolamento di esecuzione). Pertanto la liberalizzazione proclamata dall'allora Ministro per le attività Economiche Bersani, non è applicabile a questo settore, per il quale deve essere, in misura particolare, garantito l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- TULPS: Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
- DPR 447/1998 : Il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59", così come modificato dal DPR 440/2000;

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);

apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che

distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del d.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:* gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) *giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M. S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, *internet* od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:*

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di

- autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- h) *area di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- i) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- j) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- k) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli art. 86, 88 e 110 ;

Essendo stato emanata nel lontano 1931, allorchè non si poteva certo prevedere lo sviluppo e la diffusione di questa forma di trattenimento , la disciplina individuata per gli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da gioco di abilità, questa è stata innumerevoli volte modificata ed integrata da leggi , decreti presidenziali e decreti attuativi del Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione AAMS quali:

- art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;

- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed
- integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione

delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti effettuati con i apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da gioco di abilità, denominate, più semplicemente, SALE –GIOCHI.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento

- a) non esercitate in forma di impresa
- b) esercitate su area pubblica
- c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art. 86 del T.U.L.P.S

Art. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione nelle attività economiche disciplinate dal presente atto, si uniformano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione procedimentale mediante gli istituti della autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/ 1998 in materia di Sportello Unico per le Attività produttive.

2. I vincoli imposti dal presente atto sono esclusivamente diretti alla tutela:

- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- b) del decoro artistico ed architettonico della città;
- c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

d) della quiete della collettività.

e) del rispetto di determinate distanze che debbono sussistere tra le Sale-giochi e luoghi di culto, luoghi di cura, scuole, monumenti storici .

3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR 447/1998 e dal regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico.

CAPO II

SALE GIOCHI

Art. 6 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di Sala giochi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente Sportello Attività Produttive , entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.

2. Il subingresso, l'ampliamento o la riduzione della superficie di una sala- giochi, altre modifiche quali cambio di ragione sociale, legale rappresentante . sede legale e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione, da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 7- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

Il Dirigente rilascia l'autorizzazione per l'apertura di sale-giochi , nel rispetto del presente Regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale , della sorvegliabilità dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate previa acquisizione del parere favorevole da parte degli organi tecnici preposti all'analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell'istruttoria.

Qualora il provvedimento non venga adottato in tali termini, si applica il principio del silenzio-assenso.

La domanda rivolta all'Amministrazione comunale, in competente bollo, deve contenere:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) i dati del proprietario del locale ;

c) l'identificazione stradale e catastale del locale ;

d) l'eventuale identificazione dell'insegna ;

e) l'attività che viene svolta (sala giochi, bowling. numero dei giochi . ..)

f) i dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile destinata ai giochi e quella delle aree specificamente dedicate di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18.01.2007,

g) dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;

- h) dichiarazione del possesso dei requisiti oggettivi prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
- i) dati relativi ad eventuali gestori.
- l) planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- m) valutazione previsionale di impatto acustico (da conservare presso il locale e da esibire agli organi preposti al controllo)
- n) dichiarazione del rispetto della distanza minima di metri 250 della sala-giochi dalle scuole, dagli ospedali e dagli altri luoghi indicati nell'allegato 2 (luoghi sensibili).

Prima della consegna della licenza al titolare della sala giochi dovranno essere presentati all'ufficio competente copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.

ART. 8 - REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso commerciale;
- b) distanza da scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative, socio-assistenziali secondo quanto prescritto nell'allegato A al presente regolamento;
- c) distanza da ulteriori luoghi sensibili quali monumenti storici a forte attrazione turistica , tenuto conto dell'impatto dell'attività di sala gioco sul contesto urbano e problemi connessi con la viabilità, ed individuati nell'allegato B
- d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti ed al possesso dei servizi igienici;
- e) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme.
- f) requisito della "sorvegliabilità dei locali" ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534. La dichiarazione della sorvegliabilità dei locali viene resa dal richiedente l'apertura di una Sala-giochi, mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione riportante i dati desumibili dal D.M. 564/92 e che è contenuta nell'Allegato C del presente Regolamento.

2: Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge 241/1990:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;

Art. 9– TABELLA DEI GIOCHI

In tutte le Sale-giochi, compresi i circoli privati, deve essere esposta una tabella, approvata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

Art. 10 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110⁶ del T.U.L.P.S. I congegni di cui all'art. 110⁶ del T.U.L.P.S. inoltre:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110⁶ del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 o la D.i.a. presentata ai sensi dell'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241 (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.)

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richi amino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono invitati ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Art. 11 – ORARI

L'orario di apertura e chiusura delle sale-giochi è disciplinato da apposita ordinanza sindacale, scaturita in base alla concertazione avvenuta fra le Associazioni che rappresentano gli operatori del settore giochi, le Associazioni di categoria dei consumatori e le Forze dell'Ordine che hanno come compito istituzionale quello del controllo del territorio.

Art. 12 – PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

- a) nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
- c) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi.
- e) per gravi violazioni in tema di rispetto degli orari.

2. fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 13 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali e le sanzioni amministrative previste, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da euro 25,00, per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

3. Compete al Dirigente Ufficio Attività Economiche l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio .

Art. 14 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

Art. 15 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In caso di subingresso senza modifiche in una attività di sala giochi , il subentrante non è tenuto ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento, salvo quanto stabilito in tema di orari

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo del Comune

2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO 1 – REQUISITI

DISTANZE

1- Ai sensi dell'art. 5 lett. e) la distanza che le Sale da gioco (sale-giochi) devono avere da

- scuole e caserme di ogni ordine e grado
 - ospedali, case di cura , ed altri luoghi destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative e/o socio-assistenziali.
 - luoghi religiosi per ogni tipo di culto e luoghi cimiteriali
 - luoghi sensibili individuati in base al presente regolamento, nell'allegato B ;
- dovrà essere non inferiore a **metri lineari 250** .

2- Tale distanza deve essere dichiarata dal richiedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e potrà essere controllata e

verificata dall'Ufficio con l'ausilio delle strumentazione tecniche in dotazione del Comune.

La distanza dichiarata al momento della domanda, è quella che separa l'ingresso principale della Sala-giochi dall'ingresso perimetrale della scuola, caserma, ospedale ecc.. di cui al precedente comma 1, seguendo il percorso pedonale pubblico più breve esistente tra i due punti di partenza ed arrivo della misurazione, con attraversamento perpendicolare di strade, piazze, giardini. Le distanze sono espresse in metri.

REQUISITI STRUTTURALI

Le sale giochi devono essere poste esclusivamente a piano terra.

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a metri 2,70

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e succ. mod. ed integr.) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi se questi non contengono, al proprio interno dispositivi di amplificazione e riduzione del suono.

I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Il locale dovrà essere dotato di servizio igienico, con relativo antibagno, e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.

ALLEGATO 2: LUOGHI SENSIBILI

- Sert della Usl 11
- Museo della Collegiata di Sant'Andrea
- Piazza Farinata degli Uberti – Fontana del Pampaloni
- Casa natale del Pontorno
- Casa di F. Busoni e Centro Studi Musicali (Piazza della Vittoria)